



COMUNE DI CARDEDU

PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 17 del 26/02/2019

COPIA

Oggetto:	Declassificazione strada comunale insistente su foglio 35 mappali 1088 e 1100. Consequente sdemanializzazione.
-----------------	---

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **18,10** presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti a termini di legge, in sessione **straordinaria** ed in **prima** convocazione.

Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

PIRAS MATTEO	PRESENTE	MOLINARO ARMANDO	PRESENTE
COCCO SABRINA	PRESENTE	PILIA PATRIK	PRESENTE
CUCCA PIER LUIGI	PRESENTE	PISU MARIA SOFIA	PRESENTE
CUCCA SIMONE	PRESENTE	PODDA MARCO	PRESENTE
DEMURTAS MARCO	PRESENTE	SCATTU FEDERICO	PRESENTE
LOTTO GIOVANNI	PRESENTE	VACCA MARCELLO	PRESENTE
MARCEDDU MIRCO	ASSENTE		

Quindi n. 12 (dodici) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 1 (uno) assenti.

il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la “Legge n. 9 del 10 Gennaio 1952 - Provvidenze in favore delle zone disastrose dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951 in Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, nelle Puglie ed in Campania”;

Visto il “Decreto Ministeriale 1 agosto 1952 - Elenchi di abitati da trasferire ai sensi della Legge 10 gennaio 1952, n. 9, concernente provvidenze in favore delle zone disastrose dalle alluvioni dell'estate-autunno 1951 in Calabria e in Sardegna”;

Vista la “Legge Regionale n. 14 del 7 Maggio 1999 - Interventi per il completamento degli abitati di Gairo, Cardedu e Osini (NU)” che detta le norme disciplinanti gli interventi per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo, Cardedu e Osini;

Viste le delibere del Consiglio Comunale n. 22 del 03.05.2002, avente ad oggetto: “*Piano Attuativo ai sensi della L.R. 07/05/1999 sulla ricostruzione dell'abitato*”, e la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2003, avente ad oggetto: “*Approvazione parziali rettifiche agli elenchi di cui al piano attuativo redatto ai sensi della L.R. 14/1999*”;

Preso atto:

- che il fabbricato posto nel territorio di questo Comune, già sede del Consorzio di Bonifica dell'Ogliastro, realizzato dal Demanio dello Stato in conseguenza degli eventi alluvionali del 1951 di cui in premessa, risulta, ancora, ad oggi, di proprietà dello Stato;
- che, nella prospettiva di giungere a formalizzarne il trasferimento in proprietà al Comune di Cardedu, nell'esaminare le particelle catastali sulle quali insiste il fabbricato, è emerso che le stesse risultano attraversate da una strada comunale in disuso;

Considerato che le particelle sulle quali insiste il fabbricato dell'ex Consorzio di Bonifica, gravate dai suddetti relitti stradali, entrambe appartenenti al Foglio **35**, sono la n. **1088** e la n. **1100**;

Dato atto che la particella 1088 risulta già intestata al comune di Cardedu, mentre la particella 1100, successivamente allo sgravio, sarà volturata per la corretta intestazione al Comune;

Ritenuto, con il presente atto, di dover procedere, preliminarmente, alla soppressione della destinazione della strada alla sua funzione pubblica, in quanto venuta meno la destinazione in questione, e, nel caso della particella n. 1088 già intestata al comune di Cardedu, di procedere ad assumere un provvedimento formale dichiarativo della cessazione della appartenenza del bene alla categoria dei beni demaniali con il conseguente suo inserimento nella categoria dei beni patrimoniali disponibili;

Accertato che il bene in parola non è più di alcun giovamento al Comune per scopi pubblici essendo di fatto venuta meno la destinazione che ne determinava la demanialità;

Visto l'art. 829 del codice civile che, per i Comuni e le Province, al secondo comma, dispone: “*per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio (del bene demaniale) al patrimonio dev'essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.*”

Richiamato quanto di recente osservato da una pronuncia della Suprema Corte la quale ha affermato che: “*L'appartenenza di una strada ad un ente pubblico territoriale può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 2729 c.c.*” quali, nella specie, confermando la sentenza di merito, l'inclusione nelle mappe catastali, la classificazione come comunale da parte del Consiglio dell'ente territoriale, l'attività di manutenzione effettuata dall'ente, l'inclusione nella toponomastica cittadina e, infine, la mancanza di elementi validi a sostegno del contrario assunto sulla natura privata della strada medesima (Cass. Civ., Sez. II, 9 novembre 2009, n. 23705).

Preso atto che nella fattispecie in argomento:

- dall'esame del foglio catastale n. 35 emerge la suddivisione in diverse particelle di una strada comunale da parecchio tempo in disuso ma pur sempre presente nelle cartine catastali.
- i “relitti stradali” risultanti in catasto, pur perdendo la qualità di strade hanno mantenuto la destinazione pubblica di beni immobili facenti parte del demanio comunale. Ne consegue che l'appartenenza a tale categoria di beni li rende inalienabili non essendo di fatto nella disponibilità dell'Ente e cioè tra i beni patrimoniali disponibili.
- della strada comunale in questione vi è dunque traccia nelle mappe catastali, mentre mancano validi indizi contrari;

Preso atto, per quanto riguarda il carattere di demanialità del diritto di uso pubblico perpetuo costituito sul tratto di strada in oggetto, nonché le modalità per l'estinzione di tale vincolo, del costante orientamento della dottrina e della giurisprudenza, secondo i quali la cessazione della demanialità ha luogo con il venir meno dell'idoneità del bene alla funzione pubblica cui era destinato o della permanenza della destinazione del bene ad una funzione pubblica;

Precisato che la soppressione della destinazione di una strada alla sua funzione pubblica, detta *sclassificazione*, è un atto di mero accertamento della cessazione delle caratteristiche del bene demaniale;

Preso atto che l'uso pubblico della viabilità del tratto di strada individuato all'allegato A alla presente deliberazione, denominato "Allegato A", non sussiste più, come si evince dal sopralluogo effettuato dai tecnici comunali;

Ritenuto, sulla scorta delle considerazioni di fatto e di diritto innanzi esposte, che la fattispecie in esame integra gli estremi per riconoscere e dichiarare la cessazione della demanialità dell'uso pubblico del tratto di strada in argomento;

Letto l'art.2, comma 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", che stabilisce: *"Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade statali, regionali, provinciali, comunali, secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune..."*;

Visto il successivo comma 9, a norma del quale: *"Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono **declassificate** dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento."*;

Letto l'art.13, comma 5, del D. Lgs. 285/1992, che stabilisce: *"Gli enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4. **Gli stessi enti proprietari provvedono alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.**"*

Letto l'art.3, commi 1 e 2, del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che prevede:

"1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 9, del codice, il decreto di declassificazione è emanato, per le strade statali, dal Ministro dei lavori pubblici, e, negli altri casi, dal Presidente della regione, nel rispetto delle competenze istituzionali degli enti proprietari delle strade.

2. La proposta di declassificazione viene deliberata, per le strade statali, dall'ANAS e, negli altri casi, dai competenti organi regionali e locali, sulla base di specifica relazione tecnica predisposta dal competente assessorato. La procedura di declassificazione è disciplinata dall'articolo 2, comma 4."

Considerato che la Regione Autonoma della Sardegna, successivamente all'entrata in vigore del sopraccitato Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, ha emanato la L.R. n. 9 del 12.06.2006 *"Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali"*, con la quale ha conferito ai Comuni, nella fattispecie, per effetto del combinato disposto dei commi 4 e 65 dell'articolo 1, *"...le funzioni e i compiti in materia di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale di rilievo comunale ..."*;

Ritenuta la competenza del Consiglio;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Il Sindaco sottopone al voto del Consiglio la predetta proposta
il Consiglio Comunale, con n. 12 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto

DELIBERA

La premessa, qui integralmente richiamata, è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. di dare atto che il tratto di strada comunale di cui all'allegato A alla presente deliberazione, (bene distinto presso l'Agenzia del Territorio di Nuoro al foglio 35, particelle n. 1088 e n. 1100 per una superficie totale di mq. 143,00, non possiede più una destinazione di uso pubblico;
2. di declassificare il tratto di strada indicato in questione individuato sulla planimetria di cui al precedente punto 1), che viene, pertanto, cancellato dall'elenco delle strade comunali;
3. di sdemanializzare il tratto di strada insistente sulla particella n. 1088 che, per l'effetto, viene classificato nel patrimonio comunale disponibile;
4. di dare atto che, la particella n. 1100, attualmente nominata intestata al Comune, successivamente allo sgravio sarà volturata per la corretta intestazione al Comune;
5. il Servizio tecnico Comunale provveda:
 - a fornire i dati dell'immobile e a quanto altro necessario all'aggiornamento dei registri inventariali;
 - alla richiesta delle necessarie conseguenti variazioni alla competente Agenzia del Territorio (UTE).

Di dare corso alle pubblicazioni di legge all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dando atto che l'esecutività di legge conseguirà dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il provvedimento è pubblicato.

Successivamente, il Consiglio Comunale
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, con n. 12 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto, immediatamente eseguibile ai sensi del T.U. degli Enti Locali vigente, stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguenti.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:

Il Sindaco f.to Ing. Matteo Piras		Il Segretario Comunale f.to Dott.ssa Giovannina Busia
--------------------------------------	--	--

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to Ing. Francesco Arzu

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

FAVOREVOLE

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo Comune dal giorno **27.02.2019**, ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per quindici giorni consecutivi.

Cardedu, lì **27.02.2019**

Il viceSegretario Comunale

f.to Dott. Antonio Piras

--

Il sottoscritto vicesegretario comunale, visti gli atti d'ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26.02.2019, essendone stata appositamente deliberata l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.

Cardedu, lì 27.02.2019

f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.

Cardedu, 27.02.2019

Il Responsabile Servizio Amministrativo